

# “Disinvoltura” costituzionale

◆ Leopoldo Elia ◆

**A**umentano in misura preoccupante quelle che per carità di patria chiamerò le disattenzioni, gli inadempimenti, le omissioni costituzionali, riunendole nella categoria della pericolosa “disinvoltura” come atteggiamento ripetuto, cui l’opinione pubblica finisce per assuefarsi e per non reagire. Così la regola costituzionale, o meglio, la sua osservanza, viene concepita sempre più come un optional, cui si può deferire o meno secondo convenienza e opportunità.

Gli esempi sono molteplici ma è ben ricordarne qualcuno: la mancata copertura, secondo diritto urgente, di 13 seggi di deputato, l’esclusione dall’elettorato passivo dei cittadini iscritti nelle liste degli elettori dei comuni italiani per le candidature nelle circoscrizioni estere, le variazioni, nemmeno giustificate, nella formula della riserva espressa dal governo italiano in tema di cosiddetti mandati di cattura nella Unione europea.

Così la censura indirizzata al Parlamento dal presidente Ruperto, nella responsabilità delle sue funzioni, ha avuto anche il merito di reagire a questa prassi di illegalità costituzionale: ma la sorpresa espressa in qualche commento va rivolta non già alle motivatissime dichiarazioni del presidente della Corte costituzionale ma piuttosto alla abnorme durata dell’inadempimento delle Camere (dal novembre 2000!) al loro obbligo di eleggere due componenti del collegio che opera a Palazzo della Consulta.

È dunque tempo di superare le schermaglie tattiche e i puntigli di bandiera che hanno impedito fin qui alla Corte di affrontare una serie di importanti questioni (di grande rilievo per il funzionamento della giustizia costituzionale in Italia: così il nodo della dissenting opinion).

Inoltre la Corte deve essere al completo per affrontare i problemi molto seri posti dal nuovo titolo quinto sulle autonomie: giustamente il nostro *Chief Justice* ha sottolineato come la nuova disciplina, in parte autoapplicativa in parte bisognosa di leggi attuative, richiederà interventi resi più delicati dalla mancanza di regole transitorie.

**D**’altra parte preoccupa molto il ritardo ormai troppo lungo relativo all’applicazione dell’art. 11 del testo variato con il referendum del 7 ottobre 2001, che prevede l’integrazione della Commissione bicamerale per gli affari regionali con rappresentanti delle autonomie: questo ritardo può privare i procedimenti parlamentari di una garanzia rilevantissima nel periodo che precederà altre riforme dell’assetto costituzionale.

D’altra parte le gravi avvisaglie di tendenze neocentralistiche, notate recentemente da Ilvo Diamanti, minacciano nel profondo la legalità costituzionale, messa a dura prova dalle difficoltà della riforma, che può indurre la maggioranza ad adagiarsi nello status quo secondo non laudabili precedenti.

Da ultimo (ma non è certo la questione di minore importanza) le pertinenti dichiarazioni del Capo dello stato in tema di pluralismo radiotelevisivo e di servizio pubblico hanno costretto a rimeditare su molti lustri di inosservanza di sentenze fondamentali della Corte costituzionale: anche qui, dobbiamo aspettare inerti le novità tecnologiche del 2006?

P.S. Va aggiunto che il presidente Ruperto ha rimesso le cose a posto dopo le dichiarazioni di alcuni avvocati difensori che avevano parlato di “sentenza disattesa” (la n. 225 del 2000) a proposito del caso Previti: il presidente ha ben distinto il piano in cui si situano le pronunce della Corte che interpretano la costituzione e il piano nel quale i giudici delle varie magistrature interpretano le sentenze della Corte, con la garanzia delle eventuali impugnazioni negli ulteriori gradi del giudizio e soprattutto del ricorso in Cassazione. Insomma, a ciascuno il suo.